

ASSEMBLEA REGISTRAZIONE
AL TRIBUNALE DI ROMA - 26/04/1986
N. 111/86/REG. I. S. - 11.5
MAFELLA TRIBUTARIA



3096/11

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 7480/2009

Dott. FERNANDO LUPI

- Presidente - Cron. 3096

Dott. ANTONIO MERONE

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. AURELIO CAPPABIANCA

- Consigliere - Ud. 15/12/2010

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Consigliere - CC

Dott. ANTONINO DI BLASI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7480-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;

- *ricorrente* -

contro

2010

9128

, elettivamente
domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo
studio dell'avvocato CLEMENTE MICHELE, rappresentato e
difeso dall'avvocato PACIELLO RENATO, giusta mandato a
margine del controricorso;


- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2/2009 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di
FOGGIA del 12/01/09, depositata il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/12/2010 dal Consigliere Relatore
Dott. ANTONIO MERONE;

udito l'Avvocato Michele Clemente, (delega avvocato
Renato Paciello), difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione
scritta.



FATTO E DIRITTO

L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. _____, per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando la insufficienza della motivazione.

Oggetto:
tributi -

Il contenzioso trae origine dalla impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 1998 al 2001, notificati a seguito dell'acquisto di un terreno e di una motobarca. Tali acquisti, secondo l'ufficio, denotavano una capacità contributiva maggiore di quella risultante dalla dichiarazione dei redditi.

La CTR, riformando la decisione di primo grado, ha accolto le istanze del contribuente, annullando gli avvisi di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate denuncia la insufficienza della motivazione soltanto in relazione alla capacità contributiva espressa dall'acquisto della motobarca. Osserva la ricorrente, che la CTR ha erroneamente ritenuto che fosse sufficiente a dimostrare la tesi del prestito da parte di congiunti, la circostanza che gli stessi erano soliti utilizzare l'imbarcazione. Il contribuente resiste con controricorso.

Rileva il Collegio che la censura appare manifestamente fondata perché, in linea di principio, la circostanza dell'utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente. Peraltro, la tesi difensiva prospettata dal contribuente è stata accreditata dalla CTR senza il supporto di una "idonea documentazione", come invece richiede l'art. 38, comma 6, DPR 600/1973.

Come noto, non è di ostacolo alla pronuncia di manifesta fondatezza la relazione che abbia concluso invece diversamente (Cass. SS.UU. 8999/2009).

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con

rinvio, per vizio di motivazione, nella parte in cui la CTR ha ritenuto provato che i congiunti del contribuente abbiano finanziato, almeno in parte, l'acquisto della motobarca.

Il giudice del rinvio provvederà poi a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma in camera di consiglio il 15 dicembre 2010.

Il Presidente
(dr. Fernando Lupi)

Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi **8 FEB. 2011**



Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

SENTENZA REGISTRATA
AL SEGRETO D.P.R. 26/4/1986
N. 131/LAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA